

Oggetto: Gara per la prestazione di Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali - ed. 4
- ID 1274

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it.

1) Domanda

Al punto 1. INFORMAZIONI GENERALI del Disciplinare di gara, paragrafo 1.3 Lingua della documentazione da produrre "La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua diversa dall'italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata". A fronte di detta richiesta si chiede se la traduzione giurata possa considerarsi assolta mediante la produzione di una traduzione in lingua italiana "fedele" al testo in lingua originale che includa nella premessa al documento una dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti che la traduzione allegata è fedele al testo originale

Risposta

La traduzione giurata, unica modalità idonea a fornire garanzia ufficiale di corrispondenza tra la documentazione prodotta in lingua originale ed il suo significato, non può considerarsi assolta mediante la produzione di una traduzione in lingua italiana "fedele" al testo in lingua originale che includa nella premessa al documento una dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti che la traduzione allegata è fedele al testo originale.

2) Domanda

Come descritto al punto 8. SUBAPPALTO del Disciplinare di Gara, il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006. Si chiede pertanto di precisare se sia presente un'apposita sezione nella Piattaforma telematica dove trasmettere la richiesta di autorizzazione al subappalto.

Risposta

La volontà di subappaltare o meno deve essere espressa nel "Documento di partecipazione".

Il Fornitore con il quale verrà stipulata la Convenzione dovrà sottoporre alla Consip S.p.A. in formato cartaceo la richiesta di autorizzazione al subappalto dei servizi e/o delle forniture indicati nel Documento di partecipazione, nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 18 delle Condizioni generali.

Non è possibile trasmettere la richiesta di autorizzazione al subappalto attraverso la piattaforma telematica.

3) Domanda

Siamo a richiedere inoltre un elenco dettagliato dei dati societari e delle informazioni che verranno richieste rispettivamente nel "Documento di partecipazione" (o "Modello dei requisiti") e in Offerta Tecnica.

Risposta

Si rinvia al par. 4 del Disciplinare di gara per l'illustrazione completa del procedimento di sottomissione dell'Offerta a Sistema. In ogni caso si evidenzia che la procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate. Pertanto, in tal modo è possibile acquisire l'esatta cognizione delle informazioni richieste.

4) Domanda

In merito alla gara in oggetto si richiede, se possibile, conoscere l'elenco e descrizione delle apparecchiature interessate dai servizi integrati.

Risposta

L'elenco e la descrizione delle apparecchiature oggetto della gara sono indicati nell'allegato A1 - Suddivisione Gruppi Apparecchiature, allegato al Capitolato Tecnico.

5) Domanda

Si chiede di chiarire se i documenti di gara da inserire a sistema dovranno essere firmati in calce in originale, successivamente "scansionati" in formato.pdf e firmati digitalmente, oppure se sia sufficiente firmare digitalmente il singolo file in formato .pdf.

Risposta

È sufficiente che il singolo file in formato .pdf sia firmato digitalmente, non occorrendo la firma in calce in originale. Si rinvia, in ogni caso, al par. 4 del Disciplinare di gara nel quale vengono analiticamente descritte le modalità e la forma di sottoscrizione dei documenti da inserire a Sistema.

6) Domanda

Ai sensi dei criteri previsti dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e in merito al principio della massima partecipazione alle gare d'appalto, si richiede la possibilità di soddisfare i requisiti economici finanziari richiesti, sommando i fatturati dei Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali similari il quelli oggetto della gara, ai fatturati specifici di manutenzioni di apparecchiature medicali e non come richiesto nel bando di gara usando gli uni in alternativa degli altri.

Relativamente alla partecipazione in ATI si chiede se i soggetti componenti la stessa, possono dimostrare la propria capacità economica finanziaria in base ai propri fatturati usufruendo di criteri diversi, esempio, capogruppo dimostrando fatturati per Servizi di Appalti Integrati e mandanti fatturati per Manutenzione di Apparecchiature Elettromedicali o viceversa.

Risposta

Come prescritto nel bando di gara al punto III.2.2), il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve soddisfare il requisito di *aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato di Servizi Integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali similari a quelli oggetto di gara, non inferiore al 10% del valore del lotto cui si partecipa IVA esclusa in alternativa di aver realizzato complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico di manutenzione di apparecchiature elettromedicali non inferiore al 15% del valore del lotto cui si partecipa IVA esclusa.*

Pertanto ai fini del soddisfacimento del predetto requisito di capacità economica non è prevista la cumulabilità del fatturato di Servizi Integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali e del fatturato specifico di manutenzione di apparecchiature elettromedicali.

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.lgs. 163/2006, nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Si precisa che i giustificati motivi che non consentano al concorrente di presentare le referenze richieste dovranno essere puntualmente espressi, allegando idonea documentazione a supporto all'interno della Busta A nella sezione "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva".

7) Domanda

Facendo riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di Gara - art. 8 (*Subappalto*), si chiede conferma che l'aggiudicatario del lotto "x" potrà eventualmente affidare in subappalto le attività e/o i servizi, espressamente indicati in sede di partecipazione ed in conformità all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, ad altra ditta che ha partecipato al medesimo lotto "x" e/o ad altri lotti dei quali è risultata, o meno, aggiudicataria.

Alla luce di quanto sopra, si chiede dunque di confermare che, in riferimento alla gara in oggetto, l'impresa subappaltatrice non deve dichiarare quanto previsto sul sito CONSIP - Sezione Bacheca informativa subappalto - Documenti per il rilascio della autorizzazione al subappalto ex D.lgs. n.163 del 12.04.2006 e precisamente:

- Nota informativa per il rilascio dell'autorizzazione al Subappalto - punto 17 dove si legge: *"Dichiarazione sostitutiva, resa anche ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, ovvero idonea documentazione, attestante il mancato possesso dei requisiti che avrebbero consentito all'impresa Subappaltatrice di partecipare alla gara di appalto"*;
- Documento denominato Subappaltatrice .- punto 19 dove l'impresa subappaltatrice deve dichiarare quanto segue: *"che codesta impresa non possiede i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara."*

Risposta

Si conferma la possibilità per l'aggiudicatario del lotto "x" di affidare in subappalto le attività e/o i servizi, espressamente indicati in sede di partecipazione ed in conformità all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, ad altra ditta che

ha partecipato al medesimo lotto "x" e/o ad altri lotti dei quali è risultata, o meno, aggiudicataria.

Con riferimento alla - Sezione Bachecca informativa subappalto - presente sul sito Consip si precisa che la documentazione ivi presente non integra la *lex specialis* di gara e, pertanto, non rileva ai fini della partecipazione alla gara in oggetto.

8) Domanda

Facendo riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di Gara - art. 4.4.6 (Offerta Tecnica), si chiede conferma che il concorrente dovrà inserire a Sistema, per ogni singolo lotto al quale intende partecipare, esclusivamente i valori numerici relativi alle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 5.1.1.1 (PT1), 5.1.1.2 (PT2), 5.1.1.3 (PT3), 5.1.1.4 (PT4).

Si chiede altresì di confermare che il concorrente, al fine di soddisfare quanto richiesto all'art. 5.1.1.5 (PT5), dovrà esclusivamente indicare a Sistema se intende offrire o meno la "digitalizzazione della documentazione pregressa" senza quindi caricare a sistema ulteriore documentazione a comprova di quanto dichiarato.

Alla luce di quanto sopra si chiede dunque di confermare che il concorrente non dovrà caricare a sistema ulteriore documentazione tecnica ad esclusione di quanto sopra succitato e dell' eventuale dichiarazione relativa alla documentazione coperta da riservatezza.

Risposta

Si conferma che il concorrente dovrà inserire a Sistema, per ogni singolo lotto al quale intende partecipare, esclusivamente i valori numerici relativi alle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 5.1.1.1 (PT1), 5.1.1.2 (PT2), 5.1.1.3 (PT3), 5.1.1.4 (PT4).

Si conferma altresì che il concorrente, al fine di soddisfare quanto richiesto all'art. 5.1.1.5 (PT5), dovrà esclusivamente indicare a Sistema se intende offrire o meno la "digitalizzazione della documentazione pregressa" senza quindi caricare a sistema ulteriore documentazione a comprova di quanto dichiarato.

Nessuna ulteriore documentazione tecnica ad esclusione di quanto sopra succitato e dell'eventuale dichiarazione relativa alla documentazione coperta da riservatezza dovrà essere caricata a Sistema.

9) Domanda

Facendo riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di Gara art. 4.4.1.1 (*Documento di partecipazione*), si chiede conferma che il sottoscrittore della dichiarazione conforme al "*Documento di partecipazione*" può dichiarare, nel medesimo documento, l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma l, lettere b), c) e m) ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sia in relazione alla propria posizione che in relazione alla posizione degli altri soggetti obbligati ovvero " i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale); i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice); gli amministratori muniti di potere di rappresentanza. il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o Consorzio); i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma l, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006".

Si chiede dunque di confermare che la produzione dell'Allegato 1 da parte dei soggetti obbligati ex art. 38, Comma 1, lettere b), c) e m) ter del D.Lgs. n 163/2006 e s.m.i. non è obbligatoria qualora il soggetto che sottoscrive la dichiarazione conforme al "*Documento di partecipazione*" renda la stessa sia nei propri confronti che nei confronti dei soggetti succitati.

Risposta

Si conferma che la produzione dell'Allegato 1 da parte dei soggetti obbligati ex art. 38, comma 1, lettere b), c) e m) ter del D.Lgs. n 163/2006 e s.m.i. non è obbligatoria qualora il soggetto che sottoscrive la dichiarazione conforme al "*Documento di partecipazione*" renda la stessa sia nei propri confronti che nei confronti dei soggetti succitati.

10) Domanda

Relativamente al "documento di partecipazione" di cui all'art. 4.4.1.1. del disciplinare di gara, che sarà generato dal Vs. sistema in formato pdf. a seguito dell'immissione di alcuni dati da parte del concorrente, si chiede di rendere disponibile un fac-simile dello stesso al fine di poter conoscere nel dettaglio i dati che sarà necessario inserire telematicamente.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 3.

11) Domanda

Con riferimento ai soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di cui all'art. 38, comma I, lettere B), C), M-ter) del D.lgs. 163/2006 (*Vs. fac-simile Allegato 1*), si chiede conferma che il concorrente potrà eventualmente inserire sul sistema le scansioni delle dichiarazioni originali cartacee firmate dai soggetti interessati unitamente alle relative carte di identità e apporre sulle stesse la firma digitale del legale rappresentante che sottoscrive digitalmente tutta la restante documentazione amministrativa.

Risposta

Le dichiarazioni ex art. 38 comma 1 lettere B), C), M-ter) del D.lgs. 163/2006, conformi al fac-simile di cui all'Allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma digitale dai rispettivi dichiaranti.

12) Domanda

Bando III.2.2) capacità economica e finanziaria : si chiede se come "ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando (ovvero il 26.03.2013) " possono essere utilizzati il 2011 e 2012 nel caso in cui un'azienda abbia ottenuto l'approvazione del bilancio nel mese di aprile 2013.

Risposta

Nel caso in cui l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2012 sia intervenuta successivamente alla data di pubblicazione del bando della gara de qua, il concorrente dovrà considerare gli esercizi finanziari 2010-2011 al fine di soddisfare il requisito di cui al punto III.2.2) del Bando di gara.

13) Domanda

Nel disciplinare di gara al punto 3.4 si parla di requisiti di partecipazione per più lotto e si dice che: "l'impresa dovrà possedere i requisiti economici per il lotto di importo superiore tra quelli per cui presenta offerta " ... nel paragrafo seguente però si dice " il concorrente dovrà risultare in possesso del requisito di fatturato ... di importo pari almeno alla somma dei fatturati richiesti per la partecipazione ai predetti due lotti ". Le due richieste sembrerebbero in contrasto tra loro.

Risposta

Tali prescrizioni non sono in contrasto, in quanto la prima condizione afferisce alla fase di partecipazione alla procedura di gara, mentre la seconda condizione afferisce alla fase di aggiudicazione.

14) Domanda

Nel disciplinare di gara al punto 5.1.1 "Punteggio tecnico" sono riportati i criteri di attribuzione del punteggio e si dice che: "Il sistema non consente l'inserimento di valori peggiorativi rispetto a quanto stabilito nel capitolato tecnico". Le formule riportate in realtà non consentono, non solo il peggioramento, ma anche la sola conferma dei valori stabiliti nel Capitolato Tecnico. Infatti in questo caso il punteggio attribuito è pari a zero. Inoltre il punteggio massimo non è ottenuto solo nel caso in cui i valori offerti siano inferiori al parametro che dà il punteggio massimo ma anche nel caso in cui i valori offerti siano uguali al parametro che dà il punteggio massimo. Si chiede di chiarire le modalità di applicazione delle formule riportate nel punto 5.1.1 del disciplinare di gara.

Risposta

Le formule di attribuzione del punteggio migliorativo, previste al paragrafo 5.1.1 del disciplinare di gara, consentono l'inserimento dei valori minimi previsti dal capitolato tecnico. L'inserimento di tali valori, rappresentando dei requisiti minimi ai fini della partecipazione alla procedura di gara e non costituendo un'offerta migliorativa, determina l'attribuzione di un punteggio pari a zero.

Relativamente, invece, all'attribuzione del singolo punteggio tecnico massimo si conferma che quest'ultimo si ottiene sia nel caso in cui il valore offerto sia uguale al parametro che dà il punteggio massimo (indicato nel disciplinare di gara per ogni caratteristica migliorativa), sia nel caso in cui il valore offerto sia migliorativo rispetto al predetto parametro.

15) Domanda

Ai fini della predisposizione della cauzione provvisoria avvalendosi della riduzione del 50% si richiede infine di chiarire quanto segue:

- i. Premessa la partecipazione di società consortile (impresa A) composta da n. 2 imprese consorziate (impresa B e impresa C)
- ii. Premesso il possesso da parte delle singole imprese consorziate (Impresa B e Impresa C) della certificazione di cui alle norme iso 9001:2008 che consente detta riduzione del 50%
- iii. ai fini del soddisfacimento dell'ottenimento della riduzione della cauzione ai sensi del DLgs 163/2006 art. 75 comma 7 alla suddetta società consortile (impresa A), è consentito utilizzare le certificazioni possedute dalle singole imprese (Impresa B + Impresa C) costituenti la consortile?

Risposta

In caso di partecipazione di società consortile, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui la società consortile sia in possesso della predetta certificazione.

16) Domanda

In riferimento alle Verifiche di sicurezza elettrica, nel capitolato è esplicitato che il numero delle verifiche pianificate in un anno per ciascuna apparecchiatura deve ammontare a uno. Si chiede un riscontro per quanto riguarda invece la periodicità in cui devono essere svolti i CONTROLLI FUNZIONALI sullo stato delle apparecchiature.

Si chiede conferma che i costi relativi alla sicurezza debbano essere calcolati sulle attività afferenti all'importo massimo di base d'asta indicato nel Bando.

Risposta

Il numero complessivo dei controlli funzionali pianificati in un anno per ciascuna apparecchiatura deve ammontare almeno a 1. In ogni caso dovrà essere concordato con l'Amministrazione contraente.

Si conferma che i costi relativi alla sicurezza devono essere calcolati sulle attività afferenti all'importo massimo di base d'asta indicato nel Bando.

17) Domanda

Si chiede conferma che la percentuale del canone base è riferita ad un canone annuale.

Risposta

Si conferma che la percentuale del canone base è riferita ad un canone annuale.

18) Domanda

In riferimento al paragrafo "Punteggio tecnico" si prega di chiarire le modalità con cui devono essere espressi i singoli criteri tecnici migliorativi e nello specifico:

- a. "Tempo di Intervento" e "Numero di ore di formazione" (espressi in ore lavorative): è consentito esprimere le ore con cifre decimali (per esempio 6 ore e 45 minuti in 6,750) o vengono accettate solo ore intere?

Risposta

Si conferma che è consentito esprimere i minuti con cifre decimali.

19) Domanda

Facendo riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di Gara art. 5-1.2 (*Punteggio economico*), si chiede conferma che il coefficiente di peso "a" tiene conto del livello tecnologico delle strutture sanitarie presenti nei lotti oggetto di gara.

Risposta

Si precisa che il coefficiente di peso "a" rappresenta il rapporto fra il numero di tipologie di apparecchiature afferenti allo specifico gruppo (A, B, C, D, E, F) e il numero totale di tipologie di apparecchiature afferenti complessivamente ai gruppi A, B, C, D, E, F.

20) Domanda

Facendo riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di Gara - art. 5.1.2 (*Punteggio economico*), si chiede conferma che, per ogni gruppo di apparecchiature (A, B, C, D, E, F), il relativo coefficiente di peso "a" rappresenta il rapporto fra la numerosità di tecnologie afferenti allo specifico gruppo e la totalità di tecnologie afferenti ai gruppi A, B, C, D, E, F presenti nella struttura sanitaria 'tipo'.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 19.

21) Domanda

L'art. 3.4 del Disciplinare prevede che "Il soggetto che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa". Premesso quanto sopra chiediamo conferma che è ammessa la partecipazione a lotti differenti da parte di società appartenenti al medesimo gruppo di società.

Risposta

Non è ammissibile la partecipazione a lotti differenti da parte di società appartenenti al medesimo gruppo qualora le rispettive offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (V. par. 3.1 del Disciplinare), e, pertanto, in violazione del principio di segretezza delle offerte, e posto che una tale condizione violerebbe altresì la prescrizione richiamata nel quesito secondo cui "Il soggetto che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione".

22) Domanda

L'art. 3.1 del Disciplinare prescrive il "divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzio) così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l'esclusione dell'impresa e del/i concorrente/i in forma associata al quale l'impresa stessa partecipa. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi". Chiediamo conferma che l'esclusione dalla gara ricorra esclusivamente allorché le offerte, ritenute imputabili ad un unico centro decisionale, siano in concorrenza tra loro poiché proposte per il/i medesimo/i lotto/i.

Risposta

Non si conferma, alla stregua di quanto chiarito nella risposta al quesito n. 21.

23) Domanda

L'art. 1 del Disciplinare prevede che "al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi. A tal fine, tra l'altro, non è prescritto, per la partecipazione alla gara in forma di RTI, il possesso da parte delle relative Imprese Mandanti di percentuali minime del requisito di fatturato specifico in questione". In considerazione di tale previsione, si chiede conferma che l'impresa mandante dovrà comunque possedere i requisiti di partecipazione in misura corrispondente alla propria quota di esecuzione. In caso contrario si chiede conferma che la comprova dei requisiti di cui all'art. 5.4 del Disciplinare non riguardi le Imprese Mandanti che non abbiano conseguito fatturato specifico nel corso del biennio di riferimento, a prescindere dal fatto che trattasi di società neocostituita o semplicemente non in possesso del fatturato specifico in questione.

Risposta

L'impresa mandante non deve necessariamente possedere i requisiti di partecipazione in misura corrispondente alla propria quota di esecuzione. Pertanto, si conferma che la comprova dei requisiti di cui all'art. 5.4 del Disciplinare non riguarda le Imprese mandanti che non abbiano conseguito fatturato specifico nel corso del biennio di riferimento, a prescindere dal fatto che trattasi di società neocostituita o semplicemente non in possesso del fatturato specifico in questione.

24) Domanda

L'art. 3.4 del Disciplinare prevede: "Il soggetto che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) cd in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa". In caso di partecipazione da parte di costituite e/o costituende A.T.I., si chiede conferma dell'interpretazione secondo la quale per "medesima composizione" sia da intendersi esclusivamente la composizione soggettiva del Raggruppamento. In particolare si chiede di confermare la possibilità per un R.T.I. concorrente in più lotti e composto dalle medesime società di variare le quote di partecipazione all'interno del raggruppamento nell'ambito dei singoli lotti di partecipazione.

Risposta

Ferme tutte le prescrizioni espresse nel Disciplinare di gara circa la "partecipazione a più lotti", si precisa che, fermo

restando l'obbligo di presentare offerta, a pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate/raggruppande potranno assumere, nei lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei seguenti vincoli: i) conformemente al disposto di cui all'art. 37, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 per il quale "devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti", ciascuna impresa riunita dovrà svolgere un ruolo attivo nei lotti oggetto di partecipazione; ii) ai sensi di quanto previsto nell'art. 275 del D.P.R. n. 207/2010 e negli atti di gara, la mandataria dovrà eseguire le prestazioni, oggetto del lotto, in misura maggioritaria.

Inoltre si evidenzia che in caso di partecipazione a più lotti sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituito che costituendo, ogni impresa componente il RTI/ConSORZIO dovrà inserire al passo 1 "Forma di partecipazione" i ruoli, le quote percentuali di ripartizione dell'oggetto contrattuale e le attività svolte per un Lotto a scelta tra quelli a cui si partecipa. Sarà, inoltre, necessario allegare nell'apposita sezione "*Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva*" una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante di ciascuna impresa componente il raggruppamento/consorzio medesimo, contenente le informazioni rilasciate al passo 1 per tutti i lotti ai quali si partecipa specificando a quali di questi lotti si riferisce la composizione presente nel documento di partecipazione generato dal Sistema.

25) Domanda

Considerato che il Disciplinare di Gara non preclude a società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. di concorrere per lotti diversi della procedura, si chiede conferma che in caso di collegamento tramite partecipazione della società A nella società B e non di B in A ciascuna delle suddette società possa aggiudicarsi fino a due lotti di quelli per i quali ha concorso.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 21. La eventuale riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale rilevando ai fini dell'ammissione alla gara, ha carattere prevalente e assorbente rispetto all'aggiudicazione. Pertanto, ove la situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile non comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ritenuta legittima la partecipazione a lotti differenti di società collegate, ciascuna di esse potrà aggiudicarsi fino a due lotti di quelli per i quali ha concorso.

26) Domanda

Considerato che il punto 3.4 del Disciplinare di gara "Partecipazione a più lotti" prescrive che il R.T.I. intenzionato a concorrere per più lotti debba presentarsi sempre nella medesima composizione, si chiede conferma che le quote di partecipazione e di ripartizione delle prestazioni dei singoli associati all'interno del suddetto medesimo R.T.I., possano essere diverse nei vari lotti.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 24.

27) Domanda

Considerato che il punto 1 "Informazioni Generali" del Disciplinare di Gara, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata degli operatori del mercato di riferimento ed in particolare delle piccole e medie imprese, rende noto che in caso di RTI non è prescritto il possesso di percentuali minime del requisito di fatturato specifico da parte delle Mandanti, considerata altresì la modifica dell'art. 37 comma 13 introdotta dall'art. 1 comma 2 bis lettera a) del D.L. 6.7.2012 n. 95 nel testo integrato dalla Legge di conversione 7,8,2012 n. 135, chiediamo conferma della possibilità per ciascuna Mandante di partecipare al RTI ed assumere prestazioni nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del RTI in misura superiore alla percentuale dei requisiti da essa posseduti di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.2.2) del Bando di Gara, compresa l'ipotesi totale carenza di detti requisiti da parte della Mandante stessa.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 23. Si precisa, inoltre, che la mandante può essere anche totalmente carente del requisito di cui al punto III.2.2) del Bando di gara, purché svolga, comunque, attività contrattuali nell'ambito del RTI.

28) Domanda

All'art. 3.4 del Disciplinare di gara (pag.13-14), si legge che "ciascun concorrente potrà risultare aggiudicatario di due lotti al massimo". Si chiede conferma che tale divieto sussista anche nel caso di partecipazione a lotti diversi da parte di società che siano fra di loro in situazione di controllo/collegamento di cui all'art. 2359 del C.C. In altre parole, qualora fra due concorrenti esista una situazione di controllo/collegamento e partecipino a lotti diversificati,

l'aggiudicazione potrà avvenire, per l'insieme delle due società, soltanto per due lotti. In alternativa si chiede conferma che tale partecipazione è comunque vietata.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 25.

29) Domanda

All'art. 3.4 del *Disciplinare di gara* (pag, 13-14), si legge che "ciascun concorrente potrà risultare aggiudicatario di due lotti al massimo". Si chiede conferma che, se nel corso di svolgimento degli appalti conseguenti alla stipula delle convenzioni si venissero a creare situazioni di controllo/collegamento di cui all'art. 2359 del c.c. (a seguito di fusioni, incorporazioni, cessioni di rami di azienda, etc.) fra società aggiudicatarie di Lotti diversi, tale condizione genererà la decadenza del contratti stipulati in eccedenza ai due Lotti massimi aggiudicabili dall'insieme delle due Società.

Risposta

La fattispecie come noto è disciplinata dall'art. 116 del D.lgs. 163/06, e, pertanto, la Consip conformerà a tale regolamentazione ogni determinazione che dovrà assumere nella ricorrenza degli eventi in argomento, nel corso dell'esecuzione contrattuale. Pertanto, in astratto, afferendo le ipotizzate modifiche societarie alla fase dell'esecuzione contrattuale e collocate al di fuori della fase dell'evidenza pubblica, le stesse non appaiono suscettibili di incidere sui contratti stipulati, fatti salvi i casi in cui le stesse siano la risultante di accordi e intese in essere all'epoca della partecipazione alla gara, come tali elusive della concorrenza e della disciplina contenuta nella *lex specialis* di gara.

30) Domanda

All'art. 3.5 del *Disciplinare di gara* viene descritta lo modalità di ricorso all'avvalimento da parte dei Concorrenti. Si chiede conferma che una società che partecipi ad alcuni Lotti non possa fungere da impresa ausiliaria nei confronti di un concorrente che partecipi ad altri lotti, pur non sussistendo fra queste una situazione di controllo/collegamento di cui all'art. 2359 del c.c.

Risposta

Si conferma, in virtù di quanto prescritto nel *Disciplinare* al paragrafo 3.5 che prevede che "*non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese.*"

31) Domanda

All'art. 3.5 del *Disciplinare di gara* viene descritta lo modalità di ricorso all'avvalimento da parte dei Concorrenti. Si chiede conferma che il divieto di cui al punto 1 di pagina 16 ("non è ammesso [...] che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente [...]") debbo ricomprendere anche il caso in cui due concorrenti partecipanti a lotti diversi intendano avvalersi dei requisiti della medesima Impresa ausiliaria, sebbene l'impresa ausiliaria non intenda partecipare alla gara per nessun lotto.

Risposta

Si conferma.

32) Domanda

All'art. 3.5 del *Disciplinare di gara* viene descritta lo modalità di ricorso all'avvalimento da parte dei Concorrenti. Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo cui una Società non possa fungere da impresa ausiliaria di alcun concorrente qualora un'altra società con cui sussista una situazione di controllo/collegamento partecipi alla medesima gara, pur se in lotti diversi.

Risposta

Si conferma, fermo quanto previsto dalla richiamata normativa in materia di controllo/collegamento.

33) Domanda

All'art. 8 del *Disciplinare di gara* viene descritta lo modalità di ricorso al subappalto. Si chiede conferma che uno società che abbia partecipato e/o che si sia aggiudicata lo gara per uno o più lotti non possa fungere da subappaltatore nei confronti di una società aggiudicataria di altro/I lotto/I e che tale divieto sussista anche nei confronti di società con le quali esista una situazione di controllo/collegamento di cui all'art. 2359 del c.c..

Risposta

Una società che abbia partecipato e/o che si sia aggiudicata la gara per uno o più lotti può essere subappaltatore di una società aggiudicataria di altro/i lotto/i, a prescindere se tra tali società vi sia una situazione di controllo/collegamento di cui all'art. 2359 del c.c..

34) Domanda

L'art. 3.5 del Disciplinare stabilisce che "il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito economico-finanziario, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto". Chiediamo conferma della possibilità in capo al suddetto concorrente di poter soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito economico-finanziario avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche nella misura doli a totalità (100%) di tale requisito.

Risposta

Si conferma.

35) Domanda

Si chiede altresì conferma che l'impresa ausiliaria di suddetto concorrente possa essere anche una società che concorre in lotti diversi da quelli a cui partecipa l'impresa ausiliata.

Risposta

Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 30.

36) Domanda

In considerazione dell' Avviso di proroga dei termini del Bando di gara, pubblicato in data 24.04.2013, che differisce il termine per il ricevimento delle offerte relative alla procedura in oggetto alla data del 04/06/2013 alle ore 16.00, siamo con la presente a chiedere di voler differire anche il termine per la richiesta di chiarimenti almeno sino al giorno 17.05.2013.

Risposta

Ai sensi dell'articolo 71, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, la Consip S.p.A. comunicherà le informazioni complementari sulla *lex specialis* di gara, sempre che siano state richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

37) Domanda

Con riferimento alla proroga del termine ultimo per la presentazione delle offerte della gara in oggetto pervenuta in data 24/04/2013 si chiede di comunicare a quale data è stata prorogato il termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 36.

38) Domanda

In riferimento al requisito di Capacità Economica e Finanziaria di cui al punto III.2.2) del bando di gara, di aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati dalla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato di Servizi Integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali similari a quelli oggetto di gara, non inferiore al 10% del valore del lotto a cui si partecipa IV A esclusa, si chiede di se tale requisito può intendersi soddisfatto con la presenza di un solo servizio tra quelli indicati al capitolo 2 del disciplinare di gara a titolo Oggetto della Convenzione.

Risposta

Tale requisito non può intendersi soddisfatto con la presenza di un solo servizio tra quelli indicati al capitolo 2 del Disciplinare di gara, in quanto con il termine Servizi integrati si intende complesso di servizi che vengono resi in modo integrato sulle apparecchiature.

Resta salva la possibilità che il requisito di capacità economica possa essere, in alternativa, soddisfatto dal fatturato specifico di manutenzione di apparecchiature elettromedicali per importo non inferiore al 15% del valore del lotto cui si partecipa, IVA esclusa, realizzato complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando.

39) Domanda

Si chiede di chiarire se nell'ambito dei Servizi Integrati, le tipologie di manutenzione richieste (preventiva, correttiva e straordinaria) possono essere soddisfatte con servizi di manutenzione di impianti tecnologici (quali elettrico, idrico, condizionamento, antincendio) svolti negli ultimi due esercizi finanziari.

Risposta

Le tipologie di manutenzione richieste non possono essere soddisfatte con servizi di manutenzione di impianti tecnologici in quanto tali prestazioni non riguardano l'oggetto della gara.

40) Domanda

In riferimento alla compilazione online sul portale www.acquistinretepa.it della scheda tecnica relativa alla predisposizione dell'offerta, si chiede di chiarire a che cosa si riferisce il campo Inserisci il "Codice Articolo Fornitore" e se tale riferimento è premiante ai fini dell'ottenimento di miglior punteggio e se comunque è un dato richiesto a pena di esclusione.

Risposta

Il campo "Codice Articolo Fornitore" va ignorato ai fini della partecipazione alla presente gara.

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)